

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
(*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA*)



**REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 21/01/1994

Entrato in vigore il 01/03/1994

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 34 del 22/07/2003,
n. 5 del 18 Gennaio 2005 e n. ⁵³ del 09/10/2019

INDICE SOMMARIO

Capo I - Principi generali	
Art. 1 - Principi	pag.4
Art. 2 – Strumenti	4
 Capo II Le libere forme associative e rapporti con il Comune	
Art. 3 - Le libere associazioni	4
Art. 4 - Requisiti delle libere associazioni	4
Art. 5 - Rapporti con il Comune	5
Art. 6 - Altre forme associative	6
Art. 7 - Partecipazione alla gestione dei servizi	6
Art. 8 - Convenzioni	6
Art. 9 - Le istanze	6
Art.10 - Le petizioni	7
Art.11 - Le proposte	7
Capo III - Le consulte comunali	
Art.12 - Le consulte, loro composizioni e rapporti con le associazioni	7
Art.13 - Poteri delle consulte	8
 Capo IV - Le consultazioni dirette dei cittadini	
Art.14 - Consultazioni	8
Art.15 - Modalità di convocazione	8
Art.16 - Orientamenti dell'Assemblea ed effetti delle decisioni	8
Art.17 - Assemblea limitata	9
Art.18 - Altre consultazioni	9
 Capo V - Consultazioni referendarie	
<u>Parte I - Principi generali</u>	
Art.19 - Iniziativa	9
Art.20 - Oggetto	9
Art.21 - Esclusioni	9
Art.22 - Proposte ed esame di ammissibilità	10
Art.23 - Comitato dei Garanti.....	10
Art.24 - Raccolta firme e deposito della richiesta	10
Art.25 - Previsione di spesa	10
<u>Parte II - Svolgimento del Referendum</u>	
Art.26 - Indizione	11

Art.27 - Effetti dell'indizione	11
Art.28 - Pubblicità.....	11
Art.29 - Tessere elettorali.....	11
Art.30 - Propaganda.....	11
Art.31 - Ufficio comunale per il Referendum.....	11
Art.32 - Ufficio elettorale di sezione.....	11
Art.33 - Le schede elettorali.....	12
Art.34 - I risultati.....	12
Art.35 - Convocazione del Consiglio Comunale.....	13
Art.36 - Disposizioni finali.....	13
Art.37 - Entrata in vigore.....	13

Capo I - Principi Generali

Articolo 1 - Principi

1. Il Comune di Montecchio Emilia valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal Titolo III dello Statuto dell'Ente è disciplinato negli articoli seguenti.

Articolo 2 - Strumenti

2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso dei singoli cittadini e dei gruppi agli atti ed ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
- e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini nell'ambito del Comune e della frazione di Villa Aiola.

Capo II - Le libere forme associative e rapporti con il Comune

Articolo 3 - Le libere associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operano sul territorio comunale alle attività amministrative del Comune stesso e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini delle attività e delle iniziative degli organi comunali.

2. Le libere associazioni prese in considerazione a questi fini sono quelle forme associative, diverse dai partiti politici che operino sul territorio comunale, perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

Articolo 4. Requisiti delle libere associazioni

(articolo abrogato perché sostituito dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento per la tenuta del Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale" approvato con delibera di C.C. n. 34 del 22/07/2003)

1. Al fine di attuare gli obiettivi Statutari e quelli di cui al precedente articolo 3, il Comune valorizza le libere associazioni ed organizzazioni che abbiano richiesto l'iscrizione nell'apposito albo di cui al quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto, conservato ed aggiornato dall'Ufficio Segreteria.

2. Sono ammesse ad iscriversi all'albo le associazioni e le organizzazioni aventi nel Comune di Montecchio Emilia la sede principale (o legalmente riconosciute come "gruppi" o "sezioni") della loro attività, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza nello Statuto di finalità di lucro, anche da conseguirsi indirettamente;

b) presenza tra le finalità statutarie del perseguimento di significativi interessi collettivi o di rilevanza pubblica per la collettività locale, ad esclusione dei partiti e movimenti politici che partecipano a qualsiasi consultazione elettorale di carattere elettivo, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria intese alla tutela di interessi esclusivamente o prevalentemente economici;

c) integrale pubblicità dei fini delle attività sociali, delle fonti di finanziamento e dei titolari delle cariche sociali, nonché presentazione dell'elenco degli iscritti su insindacabile richiesta dell'Ente;

d) democraticità interna dell'organizzazione, obiettivamente rilevabile in base allo Statuto, all'Atto costitutivo ed ai regolamenti dell'Associazione od organizzazione.

3. La richiesta di iscrizione all'albo deve essere indirizzata al Sindaco dai legali rappresentanti della forma associativa in carta legale o resa tale ed unitamente ad essa vanno allegate le copie in carta libera degli atti fondamentali. Ai fini dell'iscrizione, il Sindaco con il supporto tecnico ed amministrativo del Segretario Comunale, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ed a questo scopo può richiedere chiarimenti ed integrazione della documentazione. Il Sindaco con proprio atto provvede all'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo comunale.

4. Il Sindaco con l'ausilio del Segretario Comunale provvede d'ufficio alla revisione dell'albo con periodicità almeno biennale, disponendo eventualmente la cancellazione delle associazioni o organizzazioni che non risultino più in possesso dei requisiti per l'iscrizione. Avverso il diniego d'iscrizione all'albo ed ai provvedimenti di cancellazione dallo stesso è data facoltà di reclamo al Consiglio Comunale.

5. L'istanza di reclamo indirizzata al Consiglio comunale per il tramite del Segretario Comunale va redatta in carta legale o resa tale e presentata entro 30 giorni dalla data di notifica degli atti di cui al comma precedente; trascorso tale termine perentorio decadenziale l'associazione perderà la facoltà di reclamo. Il Segretario Comunale provvederà ad istruire la proposta di esame del reclamo da discutere nella più prossima seduta del Consiglio Comunale.

Nel caso di provvedimento di cancellazione dall'albo, la presentazione del reclamo ne sospende l'efficacia ed il suo non accoglimento da parte del Consiglio comunale esplica i suoi effetti ex tunc.

Articolo 5 - Rapporti con il Comune

(Il comma 1 lettera b) ed il comma 2 sono stati sostituiti dall'articolo 9 del "Regolamento per la tenuta del Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale" approvato con delibera di C.C. n. 34 del 22/07/2003)

1. Le associazioni e le organizzazioni iscritte all'albo (ora Registro comunale delle libere associazioni), possono nell'ambito del rispettivo scopo sociale:

a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio ed alla Giunta o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con i termini e le modalità previste dai successivi articoli 9 e seguenti, salve le garanzie di riservatezza previste da espresse disposizioni di legge e comunque con esclusione dei dati concernenti qualità o condizioni personali di singole persone;

b) esercitare il diritto di accesso ai documenti ed agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 36 dello Statuto nonché delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento.

2. Le forme associative iscritte all'Albo, nell'ambito di materie inerenti al proprio scopo sociale, possono chiedere che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o suo delegato o Assessore competente per esaminare questioni o manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.

Articolo 6 - Altre forme associative

1. Le altre forme associative non iscritte nell'albo comunale (*ora Registro comunale delle libere associazioni*) possono rivolgere istanze ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 7 - Partecipazione alla gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati ed in particolare delle associazioni di volontariato ai servizi di interesse collettivo.

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune rispetto al normale svolgimento o ad una gestione ordinaria, l'Ente attua il principio sancito nel primo comma, come segue:

a) consente, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento, il diritto di accesso dei cittadini singoli o associati ;

b) consente l'uso dei locali comunali per assemblee e riunioni;

e) stipula apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune;

d) consulta le associazioni di volontariato e quelle degli utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività.

Articolo 8 – Convenzioni

(articolo abrogato perché sostituito dall'articolo 10 del "Regolamento per la tenuta del Registro comunale delle Associazioni di promozione sociale" approvato con delibera di C.C. n. 34 del 22/07/2003)

1. Il Comune può stipulare con le forme associative iscritte all'albo convenzioni per l'utilizzo di servizi e strutture dell'Ente. Le convenzioni devono comunque contenere la disciplina delle procedure per l'utilizzazione dei locali comunali e delle relative attrezzature, l'individuazione dei soggetti responsabili e gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dal Comune per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

2. Il Comune può altresì stipulare con le forme associative di cui al primo comma convenzioni per la collaborazione delle associazioni o delle organizzazioni alla gestione di servizi di titolarità comunale.

Articolo 9 - Le istanze

1. Le istanze presentate dai soggetti indicati al primo comma dell'art. 31 dello Statuto, redatte in carta libera sono indirizzate al Sindaco con la finalità di sollecitare l'esame dei singoli affari rientranti nelle attribuzioni degli organi e/o degli uffici comunali.

2. Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile dell'ufficio indicato come competente dal Segretario Comunale è tenuto a comunicare agli istanti la data presumibile di evasione dell'affare.

3. Presso la Segreteria comunale è istituito il registro delle istanze, in cui sono annotate in ordine cronologico le istanze, le risposte dei responsabili degli uffici e le successive evasioni degli affari oggetto di istanza. Il registro è aperto all'accesso al pubblico. La Giunta comunale provvede agli eventuali adempimenti di competenza.

Articolo 10 - Le petizioni

1. Le petizioni presentate dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 32 dello Statuto in possesso dei requisiti qualitativi e quantitativi, sono redatte per iscritto in carta legale o resa tale, sottoscritte ed autenticate nei modi di legge ed indirizzate al Sindaco.
2. Le petizioni hanno lo scopo di rappresentare un'esigenza collettiva o comunque di interesse pubblico ed eventualmente richiedere e sollecitare l'intervento dell'amministrazione.
3. Il Sindaco cura l'intervento dell'amministrazione comunale investendo, per le loro rispettive competenze, i responsabili dei procedimenti o la Giunta comunale ovvero il Consiglio comunale.
4. La copia delle petizioni, al fine di assicurare la massima conoscenza e diffusione, è affissa a cura del Segretario comunale all'Albo pretorio del Comune per almeno 10 giorni. Gli atti e gli interventi assunti dagli organi comunali in esito alle petizioni sono comunicati per iscritto al primo sottoscrittore e pubblicate all'Albo pretorio del Comune nei termini e nei modi già indicati in questo comma. Analogamente si provvederà a comunicare, al primo sottoscrittore, il non accoglimento.

Articolo 11 - Le proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa rispondente ad un interesse collettivo.
- I termini e le modalità del loro procedimento sono disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.
3. L'organo competente è obbligato a pronunciarsi sulla proposta nel successivo termine di 30 giorni.
 4. Viene data conoscenza e diffusione delle proposte con i termini ed i modi già disciplinati al quarto comma dell'articolo precedente.

Capo III - Le consulte comunali

Art. 12 - Le Consulte, loro composizioni e rapporti con le associazioni

(comma 2 modificato con deliberazione di C.C. n. del 09.10.2019)

- “1. Le consulte vengono istituite con apposita deliberazione consiliare ed i loro componenti durano in carica per pari periodo dell'Amministrazione comunale. I componenti decadono automaticamente allo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Le consulte sono composte di un numero variabile in relazione alla tipologia del singolo settore di competenza. **Esse sono costituite da rappresentanti degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, aventi sede nel territorio del Comune di Montecchio Emilia o che nello stesso svolgano con continuità la propria attività, e da rappresentanti delle associazioni, aventi sede o che svolgano con continuità la propria attività nel territorio comunale, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, purché costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata e a condizione che abbiano comunicato la loro esistenza al Comune di Montecchio Emilia, nonché eventualmente da sindacati e associazioni di categoria.**

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali e il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

Alla nomina si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 26 dello Statuto

3. Ogni consulta elegge, anche a rotazione, un segretario tra i suoi componenti il quale provvede a minutare il verbale della seduta con le determinazioni e gli orientamenti approvati. I verbali ufficiali vengono depositati presso l'Ufficio Segreteria.

4. Possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta un rappresentante per ogni gruppo consiliare e l'assessore competente.

5. Le consulte sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato".

Articolo 13 - Poteri delle consulte

1. Ciascuna consulta nell'ambito del settore di propria competenza:

a) avanza proposte al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, per l'adozione di atti spettanti a tali organi, ai sensi del precedente articolo 11 o sollecita l'iniziativa della loro assunzione ;

b) esprime agli organi del Comune il proprio parere nei casi previsti e ogni qualvolta che esso venga richiesto dagli organi stessi ;

e) può rivolgere interrogazioni al Sindaco o alla Giunta;

d) esercita il diritto di accesso ai documenti ed agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

2. Quando una consulta formula al Consiglio o alla Giunta proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede ad inserire la proposta della Consulta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta.

Capo IV - Le consultazioni dirette dei cittadini

Articolo 14 – Consultazioni

1. Il Sindaco ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, su determinazione della Giunta o del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della Popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l'esame di proposte di deliberazione inerenti all'adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per l'esame di iniziative da assumere relative ad interventi di spettanza comunale.

Articolo 15 - Modalità di convocazione

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale deve essere indicata l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.
2. L'avviso deve essere depositato presso la segreteria comunale e affisso all'albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 - Orientamenti dell'Assemblea ed effetti delle decisioni

1. Nel corso dell'Assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'art. 15. Gli orientamenti dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

Articolo 17 - Assemblea limitata

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono nel caso di assemblea limitata ai residenti della Frazione di Villa Aiola, in osservanza alle disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto.
2. La convocazione dell'assemblea limitata ai residenti della frazione di Villa Aiola può essere disposta dal Sindaco anche su richiesta degli organismi frazionali.

Articolo 18 - Altre consultazioni

1. Il Consiglio o la Giunta Comunale possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, comunque di competenza del Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi ed altre modalità analoghe. Nel caso di consultazioni su questioni relative a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune agli altri utenti del servizio.
3. Le modalità di svolgimento di questo tipo di consultazioni, sono dettate volta per volta secondo le esigenze dell'amministrazione e la tipologia della forma partecipativa. In ogni caso l'esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.
4. I promotori di un referendum possono chiedere che il quesito da essi proposto venga sottoposto ai cittadini, anziché come referendum, nella forma della consultazione ai sensi del presente articolo.

Capo V - Consultazioni referendarie

Parte I - Principi generali

Articolo 19 - Iniziativa

1. Il Comune di Montecchio Emilia intende promuovere, attraverso l'istituto del Referendum consultivo, in conformità all'art. 35 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti l'amministrazione del Comune, il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

Articolo 20 - Oggetto

1. Il Referendum consultivo può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi di competenza comunale ove gli organi collegiali abbiano competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, anche se siano già stati adottati provvedimenti deliberativi, escluso quanto indicato nel seguente articolo.

Articolo 21 - Esclusioni

1. Non possono essere sottoposti a Referendum consultivo le materie indicate al sesto comma dell'art. 35 dello Statuto.

Articolo 22 - Proposte ed esame di ammissibilità

1. La proposta di Referendum consultivo, può essere articolata anche in più domande, comunque non superiori a 3 e riferite alla materia oggetto del Referendum.
2. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori.

Articolo 23 - Comitato dei Garanti

1. L'ammissibilità del Referendum viene verificata da un Comitato dei Garanti nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 35 dello Statuto.

Articolo 24 - Raccolta firme e deposito della richiesta

1. Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quella della carta bollata recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre al Referendum. Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario comunale o da un Notaio e le firme devono essere autenticate con le modalità di cui alla legge elettorale vigente.
2. Ai moduli contenenti le firme devono essere allegati i certificati elettorali comprovanti che i sottoscrittori sono elettori del Comune.
3. L'iscrizione nelle liste elettorali può essere attestata anche in calce ai fogli contenenti le firme dei richiedenti.
4. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve aver luogo tra il 1° giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
6. Le richieste di Referendum sottoscritte dagli elettori devono essere consegnate al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta entro il 15 gennaio. L'ammissibilità del quesito può essere sottoposto al parere preventivo del Comitato dei Garanti ai sensi del terzo comma, dell'articolo 35 dello Statuto.
7. Il Segretario comunale, avvalendosi dell'Ufficio Elettorale Comunale, controlla l'avvenuta autentica del numero necessario di firme e la presenza dei relativi certificati elettorali o delle certificazioni cumulative in calce ai fogli contenenti le firme dei richiedenti.
8. L'esito della verifica viene certificato dal Segretario Comunale che invia tutta la documentazione relativa al Comitato dei Garanti per il Referendum.
9. Tutte le operazioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, così come il parere del Comitato dei Garanti, devono essere espletati entro il 28 febbraio.

Articolo 25 - Previsione di spesa

1. Il Consiglio Comunale predispone ogni anno la previsione di spesa in Bilancio, utile per l'eventuale svolgimento dei Referendum consultivi.

Parte II - Svolgimento del Referendum

Articolo 26 – Indizione

1. Il Sindaco indice il Referendum consultivo quando lo richiedono almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proposizione, così come disposto dal primo comma dell'art. 35 dello Statuto.
2. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Articolo 27 - Effetti dell'indizione

1. Se prima dello svolgimento del Referendum, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato il medesimo oggetto, trova applicazione l'ultima parte del nono comma dell'art. 35 dello Statuto.

Articolo 28 - Pubblicità

1. Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione Referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, all'Albo pretorio del Comune, nelle frazioni ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 29 – Tessere elettorali

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 18.01.2005)

1. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori del Comune debbono presentarsi al seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di identità.
2. Le tessere eventualmente non recapitate al domicilio degli elettori, nonché i duplicati nel caso di smarrimento, possono essere ritirati dagli elettori presso l'ufficio comunale fino al giorno della consultazione e prima della chiusura del seggio elettorale.

Articolo 30 - Propaganda

1. Per la propaganda si fa riferimento alle vigenti norme in materia, garantendo adeguata possibilità d'informazione ai promotori del Referendum.
2. Il Comitato dei Garanti per il Referendum individuerà di volta in volta le forme più idonee per assicurare la più ampia partecipazione al voto.

Articolo 31 - Ufficio comunale per il Referendum

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il Referendum composto dal Segretario comunale e dal responsabile dell'Ufficio Elettorale che assume le funzioni di Segretario.

Articolo 32 - Ufficio elettorale di sezione

1. L'Ufficio elettorale di sezione è composto da 3 membri: un Presidente e due scrutatori di cui uno nominato Segretario dal Presidente.

2. Il Presidente viene nominato con deliberazione della Giunta comunale, dopo aver effettuato il sorteggio tra i nominativi inseriti nell'elenco dei Presidenti di seggio del Comune inviato dalla Corte di Appello. In mancanza di nominativi in elenco viene nominato dalla Giunta comunale un elettore in possesso dei requisiti di legge per la funzione di Presidente di seggio.

3. Gli scrutatori vengono sorteggiati dall'elenco tenuto presso il Comune, come per legge, e nominati con separato atto deliberativo della Giunta comunale.

4. Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle ore 7 alle ore 22.

Articolo 33 - Le schede elettorali

1. Le schede per il Referendum sono prodotte dal Comune tramite tipografie di fiducia con le caratteristiche risultanti dai fac-simile di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Esse contengono il quesito stampato a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di Referendum che risultano ammesse.

Articolo 34-I risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio elettorale comunale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Delle operazioni di cui al primo comma, viene redatto verbale in duplice esemplare uno dei quali resta depositato presso l'Ufficio comunale e l'altro viene subito trasmesso, con tutta la documentazione ricevuta dalle sezioni elettorali al Comitato dei Garanti.

3. I promotori della richiesta o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso il Comitato.

4. Il Comitato appena ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta.

5. Il Comitato decide, inoltre, nella stessa seduta su eventuali reclami e/o proteste relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentate ad Esso o all'Ufficio comunale.

6. La consultazione non è valida se ad essa non partecipa almeno il 50 più uno degli aventi diritto e se la proposta non ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Delle operazioni di cui ai precedenti commi, il Comitato dei Garanti redige verbale in duplice esemplare uno dei quali resta agli atti e l'altro viene trasmesso al Sindaco affinché ne proclami l'esito.

8. I risultati del Referendum consultivo dovranno essere pubblicati entro 5 giorni dallo svolgimento della votazione, a cura del Sindaco mediante affissione di manifesti all'albo pretorio ed in ogni altro luogo pubblico di massima utenza.

9. Tutti gli atti e i verbali del Comitato, saranno successivamente deliberati come presa d'atto dalla Giunta comunale.

Articolo 35 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, quando questa sia stata ritenuta valida, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, ponendo all'Ordine del Giorno la discussione sul risultato del Referendum e le eventuali connesse e conseguenti determinazioni.

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera de Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ad esso dovranno fare riferimento gli Organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

3. In particolare per:

a) la convocazione dei comizi elettorali;

b) l'organizzazione di seggi elettorali e le dotazioni;

e) le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale

di sezione del materiale occorrente per la votazione, nonché la sua restituzione;

d) la definizione delle norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio;

e) la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione

f) la propaganda elettorale.

Articolo 37 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività.